



# Agata Christie Investigation®

ASSOCIATO CON:



**Agata CHRISTIE Investigazioni** con sede a Milano è un'agenzia investigativa che svolge indagini private ed opera nel campo dell'**investigazione** rivolta ad aziende e persone private ed eseguiamo **investigazioni** civili, **investigazioni** penali, **investigazioni** coniugali, **investigazioni** matrimoniali, **investigazioni** aziendali, sicurezza sorveglianza aziendale.

L'esercizio di attività investigative e informazioni specialistiche ci consentono di svolgere investigazioni professionali di alta qualità : **investigazioni** per Infedeltà coniugale o professionale, controspionaggio aziendale, concorrenza sleale, bonifiche telefoniche ed ambientali, sorveglianza giovani, indagini penali difensive, perizie foniche o grafiche, ricatti o molesti, indagini riservate per conoscere se il tuo partner , socio in affari, dipendenti, collaboratori, coniuge, baby sitter, figli etc., sono affidabili.

I nostri investigatori privati, tutti con provata esperienza decennale, seri ed affidabili, sono tutti ex appartenenti alle Forze dell'Ordine e/o specialisti con esperienze aziendali e/o periti e consulenti tecnici dei Tribunali.

La nostra agenzia e' un'organizzazione specializzata in investigazioni internazionali ed e' collegata on line, con investigatori privati con agenzie investigative in svariati paesi del mondo.

Per qualsiasi esigenza non esitate a richiederci un preventivo "gratuito" o consulenza.

Grazie alla nostra esperienza abbiamo pensato di mettere on line il seguente VADEMECUM

Fonte: pubblicazione su internet

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

- divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
- divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:

- il venir meno dell'*affectio coniugalis*, cioè della comunione morale e spirituale;
- la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.

Agata Christie Investigation® Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189

Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).

Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell'art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.

Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:

- in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
- in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
- in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970

Nei primi due casi, *tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.*

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente *status* di coniuge e possono contrarre nuove nozze.

La donna perde il cognome del marito.

A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

Nel caso di divorzio giudiziale, qualora non vi sia accordo tra i coniugi sui rapporti patrimoniali, il tribunale può riconfermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure - a seguito delle prove prodotte dalle parti o dei controlli tributari disposti dallo stesso giudice per valutare la capacità contributiva di ciascun coniuge - può stabilire in merito all'eventuale assegno divorzile e all'affidamento e mantenimento dei figli.

Non si può in alcun modo disporre in ordine alle proprietà esclusive dei coniugi e gli acquisti effettuati autonomamente dall'uno o dall'altro, né i beni di carattere "personale", così come individuati dalla legge, fatto salvo il caso dell'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge affidatario esclusivo della prole, anche se non proprietario del bene.

Per quanto riguarda l'assegnazione dell'abitazione familiare e l'affidamento dei figli valgono più o meno gli stessi principi stabiliti per la procedura di separazione.

L'assegno divorzile ha invece una natura diversa da quello che può essere stabilito in sede di separazione, in quanto trova causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale.

**Agata Christie Investigation®** Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189

L'assegno di divorzio ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha, quindi, natura diversa dall'assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione, che presuppongono invece l'esistenza e la persistenza del rapporto coniugale.

L'assegno divorzile ha natura complessa:

1. una *componente assistenziale*, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
2. una *componente risarcitoria*, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;
3. una *componente compensativa*, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.

L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.

Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di *mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio*.

L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).

L'assegno può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.

L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.

Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.

Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.

L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.

Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.

Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato.

Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione. L'affidamento dei figli in caso di divorzio, così come per il caso della separazione, è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006.

**Agata Christie Investigation®** Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189

Il principio fondamentale è che, anche in caso di divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Pertanto, in sede di divorzio e salvo diverso accordo tra i coniugi, *il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l'esclusivo interesse della prole.*

Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole (si veda in seguito).

Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni.

Il genitore divorziato non affidatario conserverà l'obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il genitore non affidatario è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.

L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.

Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri.

L'art. 155-quater del codice civile stabilisce che l'interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

**Diritti successori in conseguenza del divorzio**

In caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell'assegno alimentare o dell'assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l'assegno divorzile è stato versato in un'unica soluzione.

**Agata Christie Investigation®** Sas di Maiellaro & C. cap. soc. € 25.822,84

Organizzazione Internazionale - Internet: [www.agatachristie.it](http://www.agatachristie.it) - E-mail: [max@agatachristie.it](mailto:max@agatachristie.it)

Sede operativa, legale e amministrativa: Via Besana, 6 - 20122 MILANO

Iscr. Reg. Imprese Milano e P.IVA 10260380158 - R.E.A MI/1358252 - Aut.Gov.n.9277.16E Div.1 Pref.MI

Telefono 02.344.223 (r.a.) - Fax 02.344.189